

PROC. UN. 18-1/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE DI BOLZANO**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata

**da**

**+SIMPLE ITALIA AGENCY S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata digitale al ricorso d.d. 22.04.2026 dall'Avv. Fabio Falanga;

*parte ricorrente*

**nei confronti di**

**INTERMEDIAZIONI S.R.L., C.F. e P.IVA 03061810218 con sede legale in Bolzano (BZ), Via Maso della Pieve n. 60/A**

*parte resistente*

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:

- +SIMPLE ITALIA AGENCY S.R.L. ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di INTERMEDIAZIONI S.R.L. ed in via subordinata di dichiarare l'apertura della



liquidazione controllata, chiedendo altresì di impartire direttive con riguardo all'esercizio di azioni di responsabilità, nonché di disporre misure cautelari e conservative ai sensi dell'art. 54 CCII;

- fissata udienza *ex art.* 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica *ex art.* 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.; non sono state disposte misure protettive o cautelari, essendo stata fissata l'udienza per sentire le parti in data ravvicinata, essendo stati abbreviati i termini *ex art.* 41 co. 3 CCII;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, munita di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (doc. 2), che ha riferito non essere stato opposto senza però allegare il decreto di cui all'art. 647 c.p.c. (cfr. ricorso, pag. 2-3) e rispetto alla quale la resistente, in quanto non costituitasi nell'odierno procedimento, non ha rappresentato alcunché (cfr. Cass. 23494/2020); si noti, ancora, che la ricorrente ha depositato, sub doc. 8.3, il contratto, che – unitamente all'atto di fusione sub doc. 8.2, alla corrispondenza intercorsa e alle contabili dei pagamenti intervenuti, sub doc. 8.4 e seg. - conferma la sussistenza di tale credito;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale *ex art.* 121 C.C.I.I.;
- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. *d*), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto; al contrario, dai bilanci acquisiti d'ufficio dalla Cancelleria come disposto con decreto di fissazione d'udienza d.d. 23.04.2026, emerge nell'esercizio 2024 il superamento delle soglie dimensionali riguardanti l'attivo (pari ad € 387.031) ed i ricavi (pari ad € 319.140);



- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. *ex multis* Cass. 4406/2025);
- è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla ricorrente per un considerevole importo (€ 70.646,94 in linea capitale), nonché dal successivo atto di precetto d.d. 7.11.2025 per € 77.445,97; inoltre, l'Agente della Riscossione ha comunicato l'elenco delle cartelle/avvisi al 27.04.2026, da cui emerge un debito non rateizzato nè sospeso di € 16.516,45 (cfr. elenco acquisito d'ufficio dalla Cancelleria come da decreto di fissazione d'udienza d.d. 23.04.2026);

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e che ulteriori istanze della ricorrente (ad es. in merito all'esercizio dell'azione della responsabilità nei confronti dell'amministratore), dovranno essere valutati dagli organi della procedura, come previsto;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

ogni ulteriore istanza assorbita o disattesa,

### **dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **INTERMEDIAZIONI S.R.L., C.F. e P.IVA**

**03061810218 con sede legale in Bolzano (BZ), Via Maso della Pieve n. 60/A**

### **nomina**

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;



**nomina**

Curatore della procedura l'Avv. **BURKARD ZOZIN**;

**ordina**

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

**fissa**

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **23.07.2026, ore 10:00** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 112 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 04/05/2026

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti

